

Repertorio n.

Raccolta n.

COMPRAVENDITA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno _____ del mese di _____

In Roma, presso i locali della Regione Lazio, alla via R.R. Garibaldi n. 7, ove richiesto.

Innanzi a me dottor Andrea Fontecchia, Notaio in Albano Laziale, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, dichiarandomi i rispettivi numeri di codice fiscale,

SI SONO COSTITUITI

MARAFINI MARCO, nato a Latina (LT) il giorno 1 dicembre 1968, domiciliato per la carica ove in appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della “Direzione Regionale della Programmazione economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio” della Regione Lazio, giusta deliberazione di conferimento dell'incarico della Giunta Regionale in data 30 aprile 2013 n. 86, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 37 in data 7 maggio 2013, così come modificata dalla successiva deliberazione del 5 giugno 2018 n. 273, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 51 del 21 giugno 2018 e, quindi, in rappresentanza organica della “**REGIONE LAZIO**”, con sede in Roma, alla via Cristoforo Colombo n. 212, codice fiscale 80143490581, in forza dei poteri al medesimo spettanti ai sensi del Regolamento Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche, e degli articoli 2 e 4 del Regolamento Regionale n. 5 del 4 aprile 2012 e

successive modifiche, pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;

ADDESSE ANTONIO, nato a Ferentino (FR) l'11 luglio 1952, con residenza in Ferentino (FR) alla via _____, codice fiscale DDS NTN 52L11 D539S, che dichiara di essere coniugato in separazione dei beni.

Della personale identità, qualifica e poteri di firma dei costituiti io Notaio sono certo.

I medesimi mi richiedono di ricevere il presente atto, con il quale,

PREMESSO

che ai sensi dell'articolo 58 (Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali), comma 1, del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con Legge 6 agosto 2008 n. 133, l'immobile oggetto del presente atto è stato ricompreso dell'elenco degli immobili oggetto di valorizzazione e/o dismissione;

che detti elenchi "hanno effetto dichiarativo della proprietà" e "producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.";

che, ai sensi e per gli effetti, di cui all'articolo 1, comma 5, della Legge Regionale del Lazio 11 agosto 2008 n. 14 "al fine di contribuire all'azzeramento del disavanzo sanitario regionale [...] tutti i beni mobili ed immobili destinati a fornire rendite patrimoniali nonché i beni culturali ed artistico-monumentali già trasferiti al patrimonio delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, di seguito denominate aziende sanitarie, ai sensi degli articoli 23 e 24 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18

(Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere) e successive modifiche, sono trasferiti, per la successiva valorizzazione, salvaguardando le situazioni di disagio sociale, in proprietà alla Regione.”;

che l’immobile oggetto del presente atto era divenuto di proprietà della Comunità delle ASL del Lazio a seguito della devoluzione del patrimonio della “Confraternita dello Spirito Santo in Ferentino”;

che la Regione Lazio, ai sensi e per gli effetti dei provvedimenti legislativi sopra indicati, con Deliberazione n. 874 del 28 dicembre 2018 ha approvato il libro 13 (tredici), quale inventario generale di beni immobili regionali;

che di detta deliberazione è stata data pubblicità mediante la trascrizione presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di Frosinone – Territorio con formalità in data 28 marzo 2019 all’art. 5037 di Registro Generale ed all’art. 3931 di Registro Particolare;

che Adesse Antonio con nota assunta al n. 296496 del protocollo regionale in data 12 giugno 2017 ha manifestato l’interesse all’acquisto dell’immobile oggetto del presente atto ed ha sottoscritto in data 24 aprile 2019 atto unilaterale di impegno all’acquisto, ai sensi del vigente art. 4, comma 1, lettera c), del Regolamento Regionale n. 5/2012;

TUTTO CIO’ PREMESSO

e costituente parte integrante e sostanziale del presente atto

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

La "Regione Lazio", come sopra rappresentata, senza riserve, liberamente e

volontariamente, vende e trasferisce ad Addesse Antonio che, accetta ed acquista in regime di separazione dei beni, la piena proprietà del seguente immobile, sito nel Comune di Ferentino (FR):

appezzamento di terreno, della superficie catastale di are 1 (una) e centiare 90 (novanta), confinante con altri appezzamenti (p.lle 256-21-76-152-15)

Riportato nel N.C.T. al Foglio 44, particella 77, qualità Seminativo, Classe 2, ha. 00.01.90, R.D.E. 0,98, R.A.E. 0,74.

Ai fini della provenienza la parte venditrice, come sopra rappresentata, dichiara di essere proprietaria di detto terreno in virtù dei provvedimenti legislativi ed amministrativi richiamati nelle superiori premesse.

ARTICOLO 2

La vendita segue con ogni accessione, diritto accessorio, adiacenza, pertinenza e servitù attiva e passiva, nulla escluso ed eccettuato, trasferendosi l'immobile venduto nello stato di fatto e di diritto, in cui attualmente si trova, ben noto alla parte acquirente, come la stessa dichiara, riconoscendo di averlo trovato di suo pieno gradimento.

La Regione Lazio, come sopra rappresentata, dichiara che dal momento in cui è subentrata nella proprietà non ha effettuato trasformazioni edilizie sull'immobile né eseguito opere, che ne hanno alterato l'aspetto esteriore.

Ai sensi e per gli effetti, di cui al D.L. 30 agosto 1993 n. 332, convertito con modificazioni con legge 29 ottobre 1993 n. 428 e successive modifiche e/o integrazioni, la parte venditrice, come sopra rappresentata, dichiara che l'appezzamento di terreno in oggetto non è stato percorso dal fuoco nel periodo di tempo previsto dalla legge vigente.

Ai sensi e per gli effetti delle leggi nn. 590/65 e 817/71 e successive

modifiche e/o integrazioni la parte venditrice, in persona come sopra, dichiara e garantisce che non esistono i presupposti per l'esercizio del diritto di prelazione ivi previsto.

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'articolo 58, comma 9, del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con Legge 6 agosto 2008 n. 133, e dell'articolo 3, comma 18, del Decreto Legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con legge 23 novembre 2001 n. 410, la Regione Lazio è esonerata dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà del bene e alla regolarità urbanistico-edilizia e fiscale.

ARTICOLO 3

Il prezzo della vendita, d'accordo tra le parti, si è fissato e stabilito nella complessiva somma di euro 1.710,00 (millesettecentodieci/00) ed è stato già pagato, dichiarano le parti, contestualmente, con le modalità di seguito indicate, prima di questo atto dalla parte acquirente alla parte venditrice, la quale, come sopra rappresentata, nel confermare quanto precede, rilascia ampia e finale quietanza di saldo, aggiungendo di non aver altro a pretendere per la detta causale, rinunciando all'ipoteca legale con esonero da responsabilità per il competente Direttore dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio del Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare.

Ai sensi della Legge 4 agosto 2006 n. 248, le parti, ammonite da me Notaio ai sensi dell'art. 76, comma 3, del Testo Unico, approvato con D.P.R. n. 445/2000, sulle responsabilità penali in caso di dichiarazioni false o mendaci, come sopra rappresentata ed in proprio, dichiarano di non essersi avvalse dell'intermediazione immobiliare e che il corrispettivo è stato regolato nel seguente modo:

.....
.....

ARTICOLO 4

La parte venditrice, in persona come sopra, garantisce per tutti i casi di evizione e molestie e dichiara che l'immobile venduto è di sua piena e personale proprietà e che non è gravato da oneri reali di sorta, trascrizioni pregiudizievoli ed iscrizioni ipotecarie. Dal canto suo la parte acquirente rinuncia ad avvalersi della garanzia per i vizi ai sensi dell'art. 2922, comma 2, del Codice Civile.

ARTICOLO 5

Per tutti i consequenziali effetti sia utili, sia onerosi, la parte acquirente viene immessa da oggi nel possesso legale e materiale dell'immobile acquistato.

ARTICOLO 6

Ai sensi del secondo comma dell'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 si allega al presente atto, distinto con la lettera "B", omessane la lettura per dispensa avutane dalle parti il certificato di destinazione urbanistica, riguardante il terreno oggetto del presente atto, rilasciato dal Comune di Ferentino in data 24.05.2017 che attesta che l'immobile in oggetto ricade in Zona omogenea Ea, interessata da vincolo di protezione ambientale Terme di Pompeo e da Vincolo Minerario e che la parte alienante, come sopra rappresentata, dichiara attuale per non essere intervenute variazioni degli strumenti urbanistici dalla data del rilascio ad oggi.

ARTICOLO 7

Le spese del presente atto e sue consequenziali sono a carico della parte

acquirente.

Di questo atto, riprodotto con mezzi meccanografici da persona di mia fiducia e completato a penna di mio pugno, ho dato lettura alle parti, che l'approvano.

Sottoscritto alle ore

Consta di